

L'art. 14 del "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", DPR n. 122 /2009, stabilisce che " [...] **ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**".

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, **motivate e straordinarie deroghe** al suddetto limite. Spetta, dunque al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Il Collegio docenti delibera in merito quanto segue:

Resta imprescindibile requisito per il superamento dell'anno scolastico o l'ammissione all'esame di Stato la presenza di un congruo numero di valutazioni in tutte le materie curriculari che metta il Consiglio di Classe nell'effettiva e piena possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, avendo appurato il conseguimento ed il sicuro possesso delle conoscenze, abilità e competenze previste.

La deroga alla percentuale fissata è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere all'accertamento del conseguimento e del sicuro possesso delle conoscenze, abilità e competenze previste.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga del limite del 25% riguardano:

- motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, quarantena covid, malattia covid ecc, altre patologie documentabili verificatesi in corso d'anno);
- visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue;
- malattie croniche certificate;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
- gravi patologie (tra cui patologie che hanno determinato assenze per emergenza covid) luttu dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;
- provenienza da altri paesi in corso d'anno;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia o motivi di lavoro dei genitori o tutori con impossibilità di affidamento ad altri;
- frequenza presso una scuola con percorso didattico regolamentato tra istituti all'estero per un periodo dell'anno scolastico;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- mancata frequenza dovuta all'handicap;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989);
- partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono finalità di sicurezza pubblica (es: Protezione civile, Croce Rossa, ecc.);
- partecipazione ad esami o a concorsi;
- partecipazione documentata ad attività progettuali esterne, stage e tirocini aziendali;
- impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore (terremoti, allagamenti, neve,...).
- assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate);
- gravi e comprovate problematiche nella connessione in caso di DDI;
- gravi problematiche familiari che giustificano l'impossibilità della connessione degli alunni in DDI.
- mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell'alunno e/o della famiglia legate all'emergenza COVID
- certificazione dei Servizi Sociali attestante che l'allievo/a rappresenta l'unico sostegno alla famiglia.
- ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché il tutto sia debitamente certificato e sottoscritto da un ente esterno alla scuola che garantisce la veridicità della causa.